

Diritti regionali

Rivista di diritto delle autonomie territoriali

FORUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE

Al fine di avviare un dibattito quanto più possibile ampio e partecipato sul tema della riforma costituzionale, la Direzione di *Diritti regionali* (www.dirittiregionali.org) invita tutti gli studiosi interessati a discutere il disegno di legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione*”, con particolare riguardo ai profili di maggiore interesse per il diritto delle autonomie territoriali.

Si sottopongono all’attenzione degli studiosi i seguenti quesiti, ai quali gli interessati potranno rispondere nelle forme che preferiranno, inviando un articolo diviso in paragrafi (non superiore alle **80.000** battute, spazi, note e apparato bibliografico inclusi) o rispondendo alle singole domande (e non necessariamente a tutte).

Le risposte che arriveranno saranno inviate a tutti gli altri partecipanti e sarà consentito replicare con brevi interventi fino alla data di chiusura del *Forum*.

Tutti i contributi dovranno pervenire in file word entro il **31 gennaio 2016** all’indirizzo **forumdirittiregionali@gmail.com** e saranno pubblicati sul **n. 2/2016** della Rivista.

Dopo la chiusura del *Forum*, eventuali proposte di altri contributi sul tema che dovessero pervenire saranno valutate dalla Direzione.

Diritti regionali

Rivista di diritto delle autonomie territoriali

QUESITI

- 1. Quale impatto avrà sull'assetto ordinamentale la presenza dei sindaci e dei consiglieri regionali nel nuovo Senato e quale idea di rappresentanza politica emerge dal nuovo bicameralismo disegnato dalla riforma costituzionale?*

- 2. Quale ruolo è chiamato a svolgere il nuovo Senato nella dimensione della forma di governo?*

- 3. Quali sono i potenziali effetti sul contenzioso costituzionale della previsione che assegna al nuovo Senato l'elezione di due giudici della Corte? Come potrebbe incidere tale modifica sul delicato equilibrio fra componente tecnica e sensibilità politica nella composizione dell'organo di giustizia costituzionale?*

- 4. Nel rinnovato assetto delle competenze legislative, scompare davvero la potestà concorrente o è soltanto ridotta a quelle materie in cui lo Stato può fissare "disposizioni generali e comuni", ai sensi del nuovo art. 117, co. 2, lett. m), Cost.? In cosa si differenzerebbero le "disposizioni generali e comuni" dai "principi fondamentali", la cui determinazione, ai sensi del vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell'esercizio della potestà concorrente?*

- 5. Ai sensi del nuovo art. 117, co. 4, Cost., la legge dello Stato "può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela*

Diritti regionali

Rivista di diritto delle autonomie territoriali

dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale". Come si concilia tale disposizione con l'art. 114 Cost., che, anche nel nuovo testo (e con la sola eliminazione delle Province), prevede che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato" e che qualifica tali enti come "autonomi" e dotati di "propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"? Si può recuperare nell'ambito applicativo del nuovo art. 117, co. 4, Cost. la giurisprudenza costituzionale sull'"attrazione in sussidiarietà"?

6. *Quali previsioni possono farsi in merito all'impiego della "clausola di specializzazione" di cui all'art. 116, co. 3, Cost., alla luce delle modifiche introdotte dal testo di riforma (ampliamento del numero di materie nelle quali può attivarsi la procedura di specializzazione e possibilità per le Regioni speciali di "specializzarsi" ulteriormente)?*

7. *L'art. 39, co. 13, del disegno di revisione costituzionale prevede che le nuove disposizioni relative al Titolo V della Costituzione non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome". Quale interesse possono avere gli enti dotati di autonomia speciale a revisionare i propri statuti, dovendosi applicare, in questo caso, la nuova disciplina costituzionale?*

Diritti regionali

Rivista di diritto delle autonomie territoriali

8. *Come può valutarsi complessivamente l'eliminazione delle Province dal quadro delle autonomie territoriali?*